

Infoleg CR News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

24 MARZO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	4
<i>Autorizzazione paesaggistica</i>	4
<i>Tracciabilità dei rifiuti</i>	4
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA	5
<i>Armonizzazione dei sistemi contabili</i>	5
<i>Le linee guida della Corte dei Conti per l'esercizio 2014</i>	5
CONTRATTI	6
<i>Appalti</i>	6
<i>Risarcimento danni per la perdita della chance</i>	6
DIRITTO COSTITUZIONALE	7
<i>Cinque anni di giurisprudenza costituzionale sulla decretazione anticrisi</i>	7
ENTI LOCALI	8
<i>L'incerto futuro dei Segretari comunali</i>	8
<i>Controllo di regolarità amministrativa negli enti locali</i>	8
LAVORO	9
<i>Le assunzioni flessibili</i>	9
<i>Telelavoro domiciliare e satellitare</i>	9
PARI OPPORTUNITA'	10
<i>La condizione giuridica delle donne in Italia</i>	10
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
<i>Le centrali uniche di committenza</i>	10

REGIONI

11

<i>L.R. TOSCANA 20.1.2015 N. 9 "Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"</i>	11
<i>L.R. CAMPANIA 6.3.2015 N. 5 "Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari"</i>	11
<i>PDL n. 398 della Regione Puglia del 17 marzo 2015 "Interventi regionali per il contenimento della spesa farmaceutica attraverso il recupero, la restituzione, la donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità"</i>	12
<i>PDL n. 237 della Regione Lazio del 26 febbraio 2015 "Tutela della salute pubblica in ordine alle emissioni elettromagnetiche. Criteri per la regolamentazione di nuove installazioni di antenne per la telefonia mobile"</i>	12

AMBIENTE

Autorizzazione paesaggistica

Nel commento intitolato "I poteri della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio", a cura di Chiara Maria Liguori, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 1 del 2015, a pag. 111, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, la vicenda dalla quale prende avvio la sentenza del T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, del 7 giugno 2015, n. 367, concerne il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 3 della L.r. Basilicata n. 1/2010 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Tale progetto è stato sottoposto al procedimento di VIA ed ha ricevuto il parere positivo del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Nel caso di specie preso in esame ne deriva che, la validità dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 non sia compromessa dal dissenso dichiarato in sede di Conferenza dei servizi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici qualora ne esista un vincolo culturale. Pertanto il T.A.R. Basilicata con la sopracitata sentenza ha

dichiarato inammissibile perché infondata l'azione di nullità ed irricevibile, nonché infondata, l'azione di annullabilità promossa dalla Soprintendenza avverso la D.G.R. del 29 maggio 2013.

L'approfondimento giuridico che ne è conseguito è stato volto in primo luogo ad individuare la disciplina sostanziale e processuale propria della nullità e dell'annullabilità del provvedimento amministrativo, in secondo luogo, a porre l'attenzione sul ruolo assunto dalla Soprintendenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che svolge funzione decisoria in ordine all'interesse tutelato. Ne è seguita l'esposizione delle molteplici tematiche che sono coinvolte nell'analisi della sentenza: per ogni argomento affrontato ne è seguita l'analisi teorica e l'applicazione concreta. Infine, si è proceduto a svolgere una breve sintesi delle diverse e recenti modifiche legislative che sono intervenute nella materia, che sebbene esulino dalla sentenza in commento, sono favorevoli a delineare il ruolo assunto da detta Soprintendenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi e a capirne la portata che il potere attribuito a suddetta amministrazione ha assunto.

Tracciabilità dei rifiuti

Nell'articolo intitolato "La tenuta dei registri di carico e scarico tra copie e originali", a cura di Matteo Benozzi, dell'università degli studi di Macerata, Dipartimento SFBCT- Ambiente e Territorio, pubblicato sulla rivista "Ambiente & Sviluppo" n. 3 del 2015, a pag. 173, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, in ordine al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), è tornato l'attuale titolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm), da un lato per ribadire l'importanza della scelta svolta dal Governo precedente e avvalorata dall'attuale di rinviarne l'entrata in funzione almeno fino al 2016 per semplificarne le procedure di

funzionamento e per la volontà di comunicare la volontà di bandire una gara pubblica europea sul SISTRI volta a scegliere un sistema tecnico più idoneo. Fin quando non entreranno in funzione le nuove regole e l'operatività del sistema, le imprese e gli enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenuti a mantenere una doppia registrazione dei rifiuti, sia informatica per evitare il rischio di incorrere in sanzioni, sia cartacea, attestata su registri e formulari, per i quali rimangono in vigore tutti gli obblighi di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del TUA, con regime sanzionatorio ante quarto correttivo. Di conseguenza continuano a persistere gli

obblighi di istituzione, tenuta e conservazione dei registri di carico e scarico per ogni luogo di produzione, nonché la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) da redigere ad ogni allontanamento dal luogo di produzione e conservare con il Registro nella terza copia in originale. Nel testo, l'autore, in particolare, pone l'attenzione sui seguenti punti: l'obbligo di

istituzione e tenuta dei registri; la funzione pubblica di controllo e verifica; l'autenticazione di atti e documenti (obbligo di tenuta delle copie autentiche); il ricorso all'autocertificazione nell'attestazione di conformità all'originale di copie di atti e documenti; l'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e i registri di carico e scarico.

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Armonizzazione dei sistemi contabili

Nell'articolo intitolato "Il rendiconto di gestione nella contabilità armonizzata", a cura di Anna Guiducci, Dirigente dei Servizi Finanziari del comune di Arezzo e di Patrizia Ruffini, dottore commercialista dedita al mondo delle aziende pubbliche, revisore contabile, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 3 del 2015, a pag. 221, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, secondo le disposizioni dell'art. 227 del TUEL, la dimostrazione dei risultati di gestione si rileva dal rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, quello Economico e lo Stato Patrimoniale. Il rendiconto di gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, sulla base

della relazione dell'organo di revisione. La sua approvazione costituisce un atto fondamentale dell'Amministrazione. La verifica della chiusura dei conti, infatti, permette di comprendere appieno le novità apportate dall'armonizzazione contabile. La fase principale e al contempo più delicata che si riscontra nel processo di rendicontazione è costituita dal riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (si ripete ogni anno), che dopo quello straordinario (una tantum) del primo anno di adozione dei nuovi principi è volto a permettere il passaggio di sistema. Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: gli equilibri di bilancio; i vincoli sull'avanzo e sul fondo credito di dubbia esigibilità.

Le linee guida della Corte dei Conti per l'esercizio 2014

Nell'articolo intitolato "Le Nuove Linee Guida della Corte dei conti per l'esercizio 2014", a cura di Ciro D'Aries, advisor della P.A. centrale e locale – consulente esperto della Corte dei conti, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 3 del 2015, a pag. 259, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR depositata l'11 settembre 2014, detto Organo ha approvato le Linee Guida per il Referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del Presidente della Provincia sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 del TUEL). Esse mirano a

verificare in modo più puntuale il funzionamento dei controlli per il rispetto delle regole contabili e l'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale e sono finalizzate a garantire un'effettiva funzionalità al sistema di programmazione, gestione e controllo. I controlli, devono costituire il riferimento per le scelte funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione al fine di ottenere un mutamento nei comportamenti amministrativi, da conformare ai criteri della tracciabilità e della responsabilità. Il complesso di queste linee d'azione deve essere rivolto verso un adeguato sistema di controlli interni e deve

condurre verso l'economicità della gestione, con la riduzione dei costi dei servizi senza

ridurne anche la qualità e l'estensione.

CONTRATTI

Appalti

Nel commento intitolato "L'azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente", a cura di Roberto Cippitani, pubblicato sulla rivista "Urbanistica & Appalti" n. 2 del 2015, a pag. 214, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, il T.A.R. della Sardegna, Sez. I, con la sentenza 27 ottobre 2014, n. 850, è intervenuto sull'impugnazione dell'ordinativo con cui una ASL aveva proceduto al pagamento diretto dei dipendenti di una associazione fornitrice di servizi della stessa ASL. Detta sentenza risolve positivamente il problema dell'applicabilità dell'art. 1676 c.c. (che riconosce l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente per quanto da loro dovuto) anche ai contratti pubblici, soprattutto sulla base dell'argomento che sarebbe possibile

configurare il contratto dedotto nel ricorso come appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c.

Nel testo, in particolare, l'autore si concentra sull'art. 1676 del c.c. e sugli strumenti a tutela dei lavoratori dell'appaltatore.

Tuttavia, a parere dell'Autore, l'art. 1676 c.c., considerata norma eccezionale nel codice civile, non si presta ad essere applicata direttamente agli appalti pubblici, la definizione dei quali non corrisponde a quella dell'appalto privato. L'ampliamento della disposizione sopramenzionata anche agli appalti pubblici viene considerata come strumento di tutela dei lavoratori.

Considerato in questo contesto l'art. 1676 riveste un ruolo importante come norma di carattere generale, di chiusura del sistema di protezione, che può anche essere applicato a casi simili e materie equivalenti di altri contratti pubblici.

Risarcimento danni per la perdita della chance

Nel commento intitolato "Il nesso di causalità per il risarcimento della *chance* perduta", a cura di Simone Rodolfo Masera, pubblicato sulla rivista "Urbanistica & appalti" n. 2 del 2015, a pag. 227, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che la sentenza emessa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, del 30 luglio 2014, n. 2152, relativa alla c.d. perdita di *chance*, fornisce lo spunto per alcune riflessioni di tipo generale sul giudizio risarcitorio in tema di appalti pubblici nella giurisdizione amministrativa. Il contenzioso risarcitorio prende avvio dall'annullamento del provvedimento di riconvocazione della commissione di una gara d'appalto, considerato illegittimo per vizio di incompetenza, poichè non adottato dalla stazione appaltante. Tale riconvocazione è

stata impugnata dal soggetto che ha ottenuto in via provvisoria l'aggiudicazione della gara, il quale si lamentava della decisione della commissione di annullare la medesima (fissata solo il giorno prima) e di riammettere alla procedura un soggetto inizialmente escluso: ciò avrebbe determinato il rifacimento delle operazioni di gara svolte fino a quel punto, con l'individuazione di una diversa soglia di anomalia e la conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto ad un terzo partecipante.

La domanda risarcitoria, viene respinta dal TAR, per il motivo che, nel giudizio risarcitorio non è stata data la prova della "spettanza del bene della vita", previsto con la partecipazione alla gara d'appalto e, che a tal fine, non è sufficiente invocare

l'illegittimità del suindicato provvedimento della commissione, anche in ragione del vizio assodato. L'accertamento di tale vizio non vale a porre in dubbio la legittimità sostanziale dell'atto di riammissione in gara della concorrente originariamente esclusa che ha comportato la rideterminazione della soglia di anomalia e il nuovo esito della gara; in altri termini non "sussiste nessun nesso di causalità" tra vizio accertato e lesione sostanziale del ricorrente, teso ad ottenere la definitiva aggiudicazione. Pertanto il Tar ritiene infondata nel merito la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione della gara.

Tale sentenza riveste particolare interesse in primis, poiché consolida la posizione secondo la quale il danno da perdita di *chance* ha un ambito di applicazione del tutto distinto rispetto al documento arrecato all'aspettativa di risultato favorevole: tale tecnica risarcitoria rileva unicamente, se in presenza di un problema di causalità incerta, un determinato esito vantaggioso si sarebbe o meno verificato senza l'ingerenza illecita del danneggiante e, in secondo luogo, perché avvalorata la tesi che, al giudice amministrativo, non è precluso l'accertamento autonomo di un pregiudizio ingiusto nell'ambito del giudizio risarcitorio, qualora vi sia già stato un giudizio inerente l'illegittimità della condotta amministrativa.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Cinque anni di giurisprudenza costituzionale sulla decretazione anticrisi

Nell'articolo intitolato "2010-2015: cinque anni di giurisprudenza costituzionale sulla decretazione anticrisi", a cura di Massimiliano Boni, consigliere della Corte costituzionale si rileva che, a partire dal 2008, il sistema globale economico è investito da una profonda crisi. Si rammenta che, in Europa le azioni intraprese a livello comunitario e intergovernativo sono state finalizzate al riequilibrio del bilancio degli Stati membri, le ripercussioni di questo modo di operare oltre che ad intervenire sulle fonti, sull'equilibrio tra i poteri, ha inciso anche nella vita dei cittadini europei. Anche in Italia sono stati attuati interventi normativi e manovre economiche anticrisi. L'Italia ha dimostrato una debolezza sistemica che l'ha collocata negli ultimi posti a livello di crescita ed occupazione; si è di conseguenza avviata una stagione di riforme strutturali, anche di

natura costituzionale, che hanno rafforzato l'iniziativa del governo sotto il profilo economico. Ne è derivato un contenzioso che ha visto più volte impegnata la Corte Costituzionale.

Nel testo si persegue il fine di verificare gli effetti del controllo di legittimità costituzionale sulle principali misure economiche anticrisi adottate nel quinquennio 2008-2012. Infatti, l'autore, affronta nel testo, in particolare, i seguenti punti: i rapporti tra lo Stato e le autonomie: l'inasprirsi della crisi; l'aumento della conflittualità istituzionale: la crisi del 2012; la giurisprudenza della crisi: tendenze nelle pronunce della Corte.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

ENTI LOCALI

L'incerto futuro dei Segretari comunali

Nell'articolo intitolato "Il nodo dei segretari comunali: un esito plausibile. La riforma della dirigenza locale deve condurre ad equilibri più avanzati, in grado di contemperare tra loro le esigenze di efficienza e legalità", a cura di Marco Mordenti e Pasquale Monea, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 3/2015), si sottolinea che, in riferimento all'argomento sopracitato, sembra prendere consistenza l'impostazione di chi preferisce attribuire la guida dell'ente locale ad una figura istituzionale scelta fra i soggetti che risultano essere vincitori di concorso pubblico. Tutto ciò al fine di perseguirne la dovuta imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche di favorirne nel contempo, una crescita effettiva dei livelli di funzionalità dei servizi;

poiché il concorso pubblico costituisce l'unica garanzia concreta di professionalità e di piena conoscenza della macchina amministrativa sotto il duplice profilo giuridico e gestionale. La problematica deve essere affrontata anche partendo dal presupposto che le organizzazioni pubbliche sono strutturalmente diverse da quelle private, in quanto sono chiamate costantemente a contemperare tra loro le loro esigenze di legalità ed efficienza. La legalità è un tema centrale nella direzione delle pubbliche amministrazioni, in quanto va ad incidere profondamente sulle loro finalità. Essa diviene un obiettivo prioritario, soprattutto in un periodo di grave crisi, come quello in atto.

Controllo di regolarità amministrativa negli enti locali

Nel commento intitolato "La funzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo sugli organi ai fini della prevenzione della corruzione negli enti locali", a cura di Mario De Benedetti, si evidenzia che, nel diritto amministrativo, il concetto di corruzione si è andato progressivamente ad identificare con la descrizione di fenomeni di "cattiva amministrazione" ripresi nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), superando anche le fattispecie previste dal Codice penale agli artt. 318 – 322.

In questo contesto trovano spazio i controlli amministrativi, preposti alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi. Lo scopo perseguito nel testo è quello di analizzare l'evoluzione del sistema dei controlli interni in

adempiendo alla recente L. n. 190/2012, individuando le tipologie di controlli amministrativi più coinvolte nella tutela della legalità all'interno delle autonomie locali.

Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: l'importanza del controllo di regolarità amministrativa e contabile nel Sistema nazionale dei Piani di prevenzione e contrasto alla corruzione, il controllo sugli organi e l'art. n. 143 del Testo Unico degli Enti Locali riguardo allo scioglimento dei Consigli comunali per le ipotesi di infiltrazioni mafiose al loro interno.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrazioneincammino.luiss.it>

LAVORO

Le assunzioni flessibili

Nell'articolo intitolato "Le assunzioni flessibili", a cura di Arturo Bianco, si rileva che le sopraccitate assunzioni costituiscono uno strumento assai importante a disposizione delle amministrazioni locali per far fronte ad emergenze improvvise, ma non devono essere utilizzate né come strumenti per provvedere alle carenze delle dotazioni organiche e neppure per rispondere ad esigenze ordinarie.

Tali vincoli che costituiscono il *leit motiv* delle scelte legislative in tema di assunzioni flessibili, si applicano in modo rigido sia alle amministrazioni pubbliche che agli enti locali. Inoltre, si rammenta che la violazione di questi principi è sanzionata da parte del legislatore ed è fonte di responsabilità amministrativa. Queste indicazioni vengono, tuttavia, rinvigorite dallo schema di decreto attuativo della legge n. 183/2014, c.d. *Jobs act*, che il Governo ha approvato come proposta iniziale e che sarà nei prossimi giorni all'esame del Parlamento per il rilascio dei pareri prima della adozione definitiva. Si ricorda in proposito, che non vi sono vincoli aggiuntivi dettati dalla L. n. 190/2014 c.d. legge di stabilità 2015, che fissa dei limiti solo

per le assunzioni a tempo indeterminato. Peraltro è opportuno ricordare, che anche per l'assunzione del personale dirigente, non vi sono limiti ivi inclusi quelli concernenti l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento locale.

Per provvedere a dar corso ad assunzioni flessibili sia del personale dirigente sia dei dipendenti, le amministrazioni devono rispettare tutti i vincoli imposti dal legislatore per le assunzioni qualsiasi titolo: - patto di stabilità; tetto di spesa per il personale; - la ricognizione annuale della inesistenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza; - l'inserimento in un atto di specifica programmazione; - il rispetto, ex articolo 41 del D.L. n. 66/2014, dei tetti fissati per i tempi medi nei pagamenti.

Nel testo l'autore pone anche l'attenzione sul personale, sulle assunzioni dei dirigenti e dei responsabili.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5023>

Telelavoro domiciliare e satellitare

Nell'approfondimento intitolato "Telelavoro domiciliare e satellitare", a cura di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato dalla rivista "Il Quotidiano della P.A." (17/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, l'Inps ha varato tramite la specifica circolare n. 52 del 2015, le disposizioni attuative dell'Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare sottoscritto il 15 ottobre 2014 con le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil Usb, accordo stipulato in applicazione all'art. 34 del Ccnl sottoscritto il 14/02/2001. Tale circolare si applica ai dipendenti dell'INPS, INAIL, ICE, IPSEMA, INPDAP (comparto enti pubblici non economici), ma risulta di interesse anche per gli altri enti pubblici in

quando indaga con taglio operativo e pragmatico alcuni complessi nodi della normativa in tema di telelavoro come: le attività telelavorabili, la riservatezza dei dati, la sicurezza del lavoro, gli standard qualitativi e quantitativi della prestazione del telelavoro. In particolare due sono le forme di telelavoro su cui viene posta l'attenzione: il telelavoro domiciliare e quello satellitare.

Per quanto concerne il profilo del telelavoro domiciliare, la circolare rinnova ed estende i contenuti del precedente Accordo stipulato il 14 dicembre 2007, e consolida il ricorso al telelavoro domiciliare quale forma di flessibilità della prestazione lavorativa: la nuova circolare prevede la possibilità di attivare progetti di telelavoro alle Direzioni

Regionali e alla Direzione Generale. L'accordo, conferisce ai Direttori regionali e a quelli Centrali, l'attivazione dei progetti sperimentali in parola. Per telelavoro domiciliare si intende ai sensi dell'art. 2 dell'accordo nazionale, la possibilità di lavorare presso la propria abitazione o altra espressamente indicata (ad es. abitazione di un familiare che necessiti di assistenza), attraverso l'adozione di supporti tecnologici che permettano il collegamento a distanza di una postazione lavorativa fissa e un'adeguata comunicazione. Invece, il telelavoro satellitare introdotto in via sperimentale (art.

20-22 dell'accordo) è volto attraverso una gestione più flessibile del personale, da un lato, a reinternalizzare le attività istituzionali che vengono svolte dal personale esterno all'Istituto, e, dall'altro a colmare vuoti creati dall'impossibilità di sostituire le professionalità (blocco del turn over).

Il telelavoro si applica ai dipendenti a tempo indeterminato, con profili amministrativi e informatici (aree professionali A, B e C del contratto nazionale), nel limite massimo di una unità lavorativa per ogni struttura, fino a un tetto del 5% del personale.

PARI OPPORTUNITA'

La condizione giuridica delle donne in Italia

Nell'articolo intitolato "La condizione giuridica delle donne in Italia nel passato e nel presente", a cura di Concas Alessandra, l'autrice conduce un *excursus* storico sui periodi più significativi che hanno contraddistinto la vita delle donne. Ne deriva attualmente che la loro partecipazione alle assemblee legislative sia ancora molto bassa. Infatti le elette nella Camera dei deputati sono 60, pari al 9,5%, al Senato, invece, sono solo 26, l'8%. Lo stesso tentativo di imporre per legge una quota del 30% nelle liste elettorali è stato ritenuto incostituzionale dalla Consulta che ne ha respinto la legge. Si rammenta in merito che se sul piano legislativo non mancano iniziative rivolte a promuovere una maggiore parità, a ogni

livello, i freni vengono dall'organizzazione sociale, basata su una struttura della società ancora fortemente punitiva nei confronti delle donne alla quale non è possibile porre riparo se non esclusivamente attraverso il ricorso allo strumento legislativo, la cui applicazione risulta spesso difficile, farraginoso, incerto e a volte controproducente, come dimostra la protettiva legislazione sul lavoro delle donne che, secondo alcuni autori, ha avuto l'effetto indesiderato di limitare il lavoro femminile e di comprimerne fortemente le aspirazioni alle carriere più remunerate e prestigiose.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le centrali uniche di committenza

Nell'articolo intitolato "Le centrali uniche di committenza", a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che, i Comuni non capoluogo, devono adempiere agli acquisti di beni, forniture, servizi e, nel medesimo contempo, all'aggiudicazione di lavori pubblici, tassativamente tramite le centrali uniche di committenza a partire dal prossimo primo

settembre. Sono esenti da tale vincoli soltanto i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti per gli acquisti ed i lavori di importo inferiore ai 40.000 euro. Per quanto concerne l'applicazione di queste disposizioni è intervenuta recentemente anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le determinazioni n. 3 del 25

febbraio 2015 "Rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) – Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-bis, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii" e la segnalazione n. 3 del 6 marzo scorso: "Spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza – per l'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzioni – poste a carico dell'aggiudicatario". Questi documenti forniscono chiarimenti in ordine alla remunerazione delle attività di dette centrali di committenza imponendo ai

soggetti aggiudicatari il versamento di determinati compensi, l'ambito territoriale, i rapporti con le stazioni uniche appaltanti previste dalla normativa antimafia, la possibilità per i comuni aderenti ad una unione di partecipare alla centrale di committenza di altre PA, l'esclusione dell'aggiudicazione dei servizi pubblici locali e dei servizi c.d. esclusi.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5022>

REGIONI

L.R. TOSCANA 20.1.2015 N. 9 "Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"

Con la presente legge la Regione intende disciplinare le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione. Nel quadro della normativa Europea e Nazionale, alla luce della sempre maggiore sensibilità maturata in materia di tutela degli animali, il Consiglio regionale della Toscana ha considerato che è tangibile il contributo degli animali d'affezione alla qualità della vita umana ed il loro valore per la società e ha cercato di favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest'ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali d'affezione. Nei cimiteri possono essere accolte le ceneri degli

animali appartenenti alle specie domestiche, ad esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda unità sanitaria locale e sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni stessi nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

[raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it /Lr 9](http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/Lr_9)

L.R. CAMPANIA 6.3.2015 N. 5 "Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari"

Con la presente legge la regione Campania intende tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi alimentari. Per questo riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti del terzo settore, dalle imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale.

Sono considerate eccedenze alimentari: a) le provviste alimentari in buono stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per mancanza di etichettatura o prossime alla data di scadenza; b) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati; c) le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione e destinate alla eliminazione dal

circuito alimentare, perfettamente commestibili.

La Giunta regionale promuove con propri bandi e specifiche iniziative gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione, le attività che riducono gli sprechi nel settore della produzione e della distribuzione alimentare,

per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare e promuovere i modelli di produzione, di distribuzione e di consumo più efficienti e sostenibili.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

consiglio.regione.campania.it/5_2015

PDL n. 398 della Regione Puglia del 17 marzo 2015 "Interventi regionali per il contenimento della spesa farmaceutica attraverso il recupero, la restituzione, la donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità"

La proposta di legge perseguendo i principi della solidarietà sociale intende proporre interventi finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica, favorendo ogni iniziativa tesa ad incoraggiare il riutilizzo e la redistribuzione di farmaci inutilizzati e non scaduti, assicurando la maggiore garanzia di sicurezza per la salute dei cittadini, individuandone, nel contempo, il soggetto competente ad esercitarne le verifiche obbligatorie. Si rammenta inoltre che, il riutilizzo dei farmaci consente di ridurre anche le spese per il loro smaltimento, processo che richiede particolari procedimenti.

L'intenzione di proporre tale proposta sorge dalla valutazione della principale caratteristica della popolazione pugliese, in linea con quella

nazionale, che consiste nell'invecchiamento degli abitanti fattore in stretta connessione al calo delle nascite e dal protrarsi dell'allungamento della vita media. Lo scenario che ne consegue, tenendo conto dei dati forniti dall'IPRES (l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali) vede una speranza di vita alla nascita di circa 79 anni per gli uomini e di circa 85 per le donne, fattore questo che deve essere tenuto debitamente presente nella programmazione delle politiche regionali.

Tale proposta non comporta aumento di spesa per il bilancio regionale.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www2.consiglio.puglia>.

PDL n. 237 della Regione Lazio del 26 febbraio 2015 "Tutela della salute pubblica in ordine alle emissioni elettromagnetiche. Criteri per la regolamentazione di nuove installazioni di antenne per la telefonia mobile"

La proposta di legge in oggetto, in adempimento a quanto contenuto nell'art. 7 dello Statuto della Regione Lazio ed in armonia con la legislazione nazionale ed europea si prefigge fra i suoi obiettivi principali la salvaguardia della salute pubblica. Lo scopo primario è volto ad adottare dei criteri univoci attraverso i quali i singoli Comuni, in completa autonomia, possano adottare un proprio Regolamento di cui alla legge quadro n. 36/2001 e contribuire pertanto alla realizzazione del censimento

degli impianti di telefonia mobili presenti sui singoli territori comunali, come del resto disposto dalla stessa legge quadro. Questo al fine di limitare la localizzazione indiscriminata di impianti di telefonia mobile, in armonia con il corretto insediamento urbanistico.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20237.pdf